

m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0130414.10e07-2024



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE  
*difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it*

AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA  
*eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it*

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE  
DI SASSARI E NUORO  
*sabap-ss@pec.cultura.gov.it*

AL M.A.S.E. - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
*va@pec.mite.gov.it*

ALLA COMMISSIONE TECNICA V.I.A./V.A.S.  
*ctva@pec.minambiente.it*

AL MINISTERO DELLA CULTURA  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V  
*dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it*

AL COMUNE DI OLBIA  
*protocollo@pec.comuneolbia.it*

AL PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA  
*protocolloparcogeominerario@pec.it*

**Oggetto: Pos. 919/24 - [ID: 10619] Procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto denominato "Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del porto Isola Bianca e del porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della canaletta a -11,00 m" in comune di Olbia (SS). Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione contributo istruttorio.**

Con riferimento a quanto richiesto nella nota n. 7310 del 01/03/2024 dalla Direzione generale dell'Ambiente, acquisita agli atti in data 04/03/2024 al prot. n. 11669, si fa presente che per detta procedura non è stato possibile rispettare il termine previsto a causa della complessità dell'istruttoria e della grave carenza di personale di questo Servizio, più volte formalmente rappresentata ai vari livelli istituzionali.

Si è rilevato che l'area interessata dagli interventi medesimi risulta assoggettata alla disciplina di cui PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione - del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicati all'art.134:

- aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a): territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Per quanto concerne la presenza di immobili ed aree specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, con riferimento alla Fascia Costiera, bene paesaggistico dell'Assetto ambientale di cui all' art. 17, comma 3, lett.a) delle N.T.A del P.P.R., occorre precisare quanto disposto dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

D.G.R. 16/24 del 28/3/2017, recante “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”, che ha deliberato quanto segue:

- “le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, **sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c)**, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”;
- “di approvare la correzione del tematismo, rappresentato negli elaborati cartografici del Piano paesaggistico regionale inerente alle grandi aree industriali che identifica le aree dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese, per l'area di sviluppo industriale di Sassari, Porto Torres, Alghero, del **Consorzio industriale nord est Sardegna** e del Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax”;
- “di approvare conseguentemente le tavole del Piano paesaggistico regionale degli **ambiti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 23** in scala 1:25.000, di seguito elencate: 440\_II, 441\_III, **444\_I, 444\_IV**, 528\_II, 532\_IV, 555\_III, 566\_II, 557\_III, 564\_IV, 565\_I, 565\_II, 566\_IV, contenente le correzioni suddette”;
- “di dare atto che le suddette tavole 440\_II, 441\_III, **444\_I, 444\_IV**, 528\_II, 532\_IV, 555\_III, 566\_II, 557\_III, 564\_IV, 565\_I, 565\_II, 566\_IV, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sostituiscono a tutti gli effetti le corrispondenti tavole facenti parte del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006”.

Per quanto concerne gli immobili e aree di cui all'art. 136 si richiama la dichiarazione di notevole interesse pubblico notificata con D.N.I.P. OLBIA – D.M. 10/01/1968, che conserva ancora efficacia ai sensi dell'art. 157 c. 1, lett. c) dello stesso Codice. Il Decreto Ministeriale 30 novembre 1965 che sancisce il notevole interesse pubblico della zona litoranea e l'immediato entroterra in Comune di Olbia (Sassari) esclude “la zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci”, tale scelta è ribadita dal Decreto Ministeriale 10 gennaio 1968 di rettifica del Decreto sopracitato, che **esclude inoltre “la zona demaniale marittima compreso tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas”**.

Le componenti di paesaggio individuate dal Piano Paesaggistico Regionale interessate dai lavori sono ascrivibili all'assetto insediativo e segnatamente si riferiscono a:

- Insediamenti produttivi - A carattere industriale, artigianale e commerciale - disciplinato dagli artt. 91, 92 e 93 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Sistema delle infrastrutture - Nodi dei trasporti - disciplinato dagli artt. 102, 103 e 104 delle N.T.A.

Per gli aspetti relativi agli strumenti urbanistici vigenti (PdF, PUC, PRTC, PRP) nelle aree di intervento si rimanda integralmente a quanto indicato nella nota del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica di questa Direzione (prot.n.14582 del 18/03/2024), dalla quale si apprende che le opere previste in progetto sono tutte conformi alle modifiche apportate al Piano Regolatore Portuale (PRP) con l'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) approvato con delibera del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

di Sardegna n. 16 del 27/07/2022 e parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'adunanza del 04/10/2022.

Si fa presente, inoltre, che con Determinazione n. 3158 del 10/12/2015 prot. 52628 è stata approvata dal Servizio scrivente la variante avente ad oggetto l' "Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/1998 della Variante al Piano regolatore territoriale di coordinamento del Consorzio Industriale provinciale nord est Sardegna (CIPNES). Delibera dell'Assemblea Generale del CIPNES n. 32 del 05/10/2015. Comune di Olbia – Loc. Cala Saccaia".

Per le argomentazioni che seguono si ritiene utile segnalare che, evidentemente, sia la deliberazione dal Comitato di Gestione dell'A.S.P. e sia il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'adunanza del 04/10/2022, siano stati emessi in vigenza del comma 1-septies dell'art. 5 della L. 28/01/1994 n.84, inserito dall'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del D.L. n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, il quale disponeva che: *"gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS"*.

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10/11/2022-26/01/2023, n. 6 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2023, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del D.L. n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, che inseriva il comma suddetto.

La Sentenza precisa, infatti, che l'articolo 142 del Codice dà *"attuazione al disposto dell'art. 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali"* (sentenza n. 367 del 2007).

La stessa Decisione, prosegue specificando che *"la disposizione impugnata nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell'imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici incide in via unilaterale sull'assetto della pianificazione paesaggistica, in contrasto con il menzionato principio, per di più risolvendosi, a causa della descritta assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali, in un arretramento della protezione del bene paesaggistico"*.

Secondo quanto riportato nella Relazione Paesaggistica (El. 21\_014\_FR\_112-1\_AMB.pdf), elaborato che costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004, la proposta di intervento oggetto di V.I.A. riguarda il dragaggio di alcuni fondali interni al porto di Olbia, al fine di garantire il pescaggio necessario per la sicurezza della navigazione, nelle aree denominate "Isola Bianca" (areali da A1 a A7), "Porto Cocciani" (areale A8) e "Canaletta" (areale A9). Il materiale dragato verrà riversato in mare per circa il 90% del suo volume, in un sito individuato a circa 14 miglia dalla costa e, per il restante 10%, verrà utilizzato per quattro vasche di colmata. Le prime due nel molo dell'Isola Bianca (circa 2% del volume totale, per circa **43.000 mc**) e saranno funzionali alla realizzazione del prolungamento della banchina dell'attracco 9 (inglobando l'attuale molo 8) presente sul pontile Isola Bianca (superficie circa **5.200 mq**), e realizzazione del nuovo dente di attracco alla radice del



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

molo 8 (superficie circa **1.150 mq**). Le seconde due nei pressi del pontile ex Palmera (circa 7% del volume, per circa **179.000 mc**) e saranno utilizzate esclusivamente come vasche di colmata (superficie della prima colmata circa 4 ha, della seconda 1,5 ha).

La conformazione del sistema paesaggistico-costiero è caratterizzata, oltre da elementi di elevata qualità naturalistica e ambientale, dall'articolazione del sistema insediativo in cui i costituenti principali (tra cui portualità e servizi) costituiscono una parte senz'altro rilevante della sua specificità.

Tale specificità denota, da un lato, una potenzialità, contemporaneamente, dall'altro, rappresenta una criticità: infatti la particolare conformazione del golfo di Olbia, che rappresenta la più importante tra le coste a *rias* della Sardegna, è caratterizzata da una marcata frastagliatura del profilo costiero e dalla presenza di piccole isole disperse lungo tutta la costa, in cui le attività umane hanno modificato attualmente l'aspetto della *ria*, soprattutto nella parte più confinata, tendendo nel tempo ad una riduzione dello specchio acqueo.

A tale riguardo, occorre evidenziare che, dall'esame diacronico della cartografia regionale e dalle ortofoto, esistono diversi esempi in cui, a partire dalla seconda metà degli anni settanta del secolo scorso, la linea di costa ha subito una graduale traslazione verso mare.

Tali interventi sono caratterizzati da una lenta, limitata e progressiva antropizzazione avvenuta per ampliamento delle strutture esistenti.

Le due foto aeree relative alla zona di Punta Is Taulas (1977 e 2019) sono un esempio significativo di quanto descritto.



In relazione agli interventi sul molo Isola Bianca non si hanno osservazioni da rilevare trattandosi di un ambito prettamente infrastrutturale tale per cui le "vasche di colmata" si inseriscono in maniera coerente e funzionale con l'esistente, realizzato, ampliato e attrezzato per lo scopo al quale si riferiscono anche le nuove opere (banchina in cls armato con riconfigurazione degli attracchi 8 e 9 del pontile).

Per quanto concerne la realizzazione, presso il pontile ex Palmera, delle due vasche di colmata, con il materiale proveniente dal dragaggio e non idoneo ad essere conferito in mare, aventi volume totale pari a circa mc 161.678 e con cassoni di perimetrazione aventi capienza delle celle interne pari a circa mc 17.090, per una superficie totale di circa mq 53.000, si ritiene che l'accumulo, nei previsti caratteri geometrici, dimensionali e fisici, per i motivi illustrati in precedenza, possa comportare criticità con i residui valori paesaggistici andando a costituire, pur in prossimità di un contesto ampiamente trasformato, una sorta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

accumulo di materiale prelevato nei dragaggi, producendo un ulteriore rischio di depauperamento della risorsa paesaggistica.

Di fatto, questo Ufficio si troverebbe a valutare la compatibilità paesaggistica di un'area costituita da materiale di scarto che produce una modifica/trasferimento verso mare della linea di costa in maniera così ampia senza ulteriore definizione futura sulla destinazione d'uso e senza alcuna ulteriore previsione di compensazione né di mitigazione paesaggistica degli effetti.

A tal proposito, si rammenta che il D.P.C.M. 12/12/2005, al § 3.2 chiarisce che *“fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza)”*.

*Le opere di mitigazione compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le **diverse soluzioni alternative esaminate** e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste”*.

Pertanto si dovrà prendere in considerazione il recupero dell'equilibrio tra la presenza della zona industriale e le valenze naturali e paesaggistiche e sarà necessario porre particolare attenzione sotto il profilo della tutela delle valenze paesaggistiche superstiti.

A questo proposito si sottolinea che nella stessa Relazione Paesaggistica è riportato che le *“due vasche saranno collocate in corrispondenza del pontile ex Palmera, a Nord di Isola Bianca, nel tratto di costa compreso tra due infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, **salvaguardando lo sperone roccioso immediatamente a est della radice del pontile di Palmera”***.

Tuttavia nelle opere progettate lo sperone roccioso che si intenderebbe salvaguardare, risulta essere relegato tra due aree di dimensioni sproporzionate e, pertanto, inadeguate a garantirne la presunta salvaguardia, per cui, si ritiene opportuno che si valuti, quantomeno, una riduzione dell'ampiezza delle vasche contestualizzandole al tratto di costa con una configurazione più armonica, posizionandole in modo tale da non occluderne la morfologia e precluderne il rapporto con il mare.

Considerato che la destinazione funzionale delle nuove vasche di colmata dovrà essere assegnata con apposita variante al Piano Regolatore Portuale (ai sensi dell'art. 5 della L. 84/1994), come richiesto con nota del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica di questa Direzione (prot.n.14582 del 18/03/2024), la variante dovrà prendere in considerazione gli aspetti peculiari paesaggistici dell'area.

Sono fatti salvi i procedimenti di competenza della Soprintendenza in indirizzo ai sensi della Parte II del Codice, nonché le valutazioni e i pareri in qualità di amministrazione co-decedente per gli aspetti paesaggistici di cui alla Parte III della medesima normativa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Si evidenzia, inoltre, che l'area interessata dai lavori è inclusa all'interno della perimetrazione del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, per cui si dovrà verificare l'eventuale necessità di un coinvolgimento nel procedimento.

**Il Direttore del Servizio**  
(Ex art. 30, comma 5 della L.R. 31/1998)  
Arch. Mauro Carboni  
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05)

SETTORE PIANI PROGRAMMI OO.PP.  
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO  
Coordinatore: Ing. P. Tanas  
Funzionario istruttore: Ing. A. Carreras



Firmato digitalmente da  
Mauro Carboni  
12/07/2024 16:49:04